

**STATUTO**  
**“ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S.”**

ART. 1 - E' costituita ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460, una Associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S."**, o in forma abbreviata **"BUSAJO ONLUS"**.

ART. 2 – La durata dell'Associazione è illimitata e ha sede **in Firenze Via delle Caldaie 14**

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative in Italia ed all'estero.

ART. 3 – L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e non ha fini di lucro.

ART. 4 – L'Associazione ha il fine di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del terzo mondo, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare sostiene progetti volti a migliorare le condizioni igieniche sanitarie, sociali, educative, formative ed economiche delle popolazioni coinvolte.

Al fine di realizzare i suoi scopi, l'associazione può:

1) curare la redazione e la diffusione di materiale informativo sulle attività in corso e sui temi relativi alle finalità

2) organizzare attività di raccolta fondi;

3) ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da persone fisiche e da enti pubblici e privati, per sostenere progetti coerenti con le finalità dell'associazione

4) ideare, realizzare e gestire progetti sociali rivolti a popolazioni svantaggiate.

5) Contribuire alla realizzazione e allo sviluppo delle strutture necessarie per l'attuazione degli scopi dell'associazione

6) Sostenere la realizzazione di progetti di sviluppo anche con l'invio di volontari e proprio personale nelle zone coinvolte

7) Promuovere programmi di sensibilizzazione ed educazione allo solidarietà e allo sviluppo verso le aree svantaggiate

8) Cooperare con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali  
L'associazione non avrà rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, con finalità di lucro.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle descritte dall'oggetto sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ART. 5 – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;

- contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale ovvero delle attività ad essa direttamente connesse, nel rispetto di quanto disposto del D. Lgs. n. 460 del 1997.

ART. 6 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 1 anno e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, e non è previsto alcun rimborso spese per le attività.

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 7 – L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto;
- deliberare sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione;
- autorizzare l'estinzione o la trasformazione dell'Ente e deliberare la destinazione del suo patrimonio in caso di scioglimento e nominare i Liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea avviene per avviso esposto nella sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata, tramite comunicazione ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali a mezzo lettera raccomandata o, qualora comunicata dai soci, tramite posta elettronica.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta almeno i tre decimi del Consiglio Direttivo o i un decimo dei Soci.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci più uno.

L'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, per le modifiche riguardanti l'atto costitutivo e lo statuto, delibera con la presenza in proprio o per delega di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non potrà rappresentare più di 5 soci.

ART. 8 – L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale.

ART. 9 – I soci si dividono in:

- ❖ soci fondatori
- ❖ soci sostenitori
- ❖ soci onorari

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

Sono soci sostenitori coloro che sostengono l'Associazione e si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità.

Sono soci onorari coloro che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura del rispetto e della difesa dei diritti dell'infanzia o abbiano contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'attività dell'associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e non sono tenuti al pagamento della Quota Sociale.

Tutti i soci hanno uguali diritti, nonché uguale diritto di voto nelle assemblee ed uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per ciascuna categoria di soci.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

ART. 10 – Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci a seguito di comunicazione scritta del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
  - decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa.
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r..

Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

ART. 11 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero dispari di membri variabile da tre a nove ~~membri~~, secondo la

deliberazione dell'Assemblea che li nomina.

In sede di rinnovo delle cariche, i Consiglieri, tra i Consiglieri eletti, eleggeranno il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo provvisorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.

In caso di mancanza del Presidente, il Vicepresidente assume temporaneamente la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sostituzione; in tale periodo il Vicepresidente sostituto acquisisce tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Presidente.

ART. 12 - Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente. Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

ART. 13 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri; l'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per l'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura del Presidente o di persona da egli espressamente delegata ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori, a mezzo messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i Consiglieri e Revisori almeno tre giorni prima del Consiglio.

Adempite le formalità suddette il Consiglio sarà ritenuto valido in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza delle formalità suddette il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri ed i Revisori. È ammessa la presenza dei consiglieri in teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, trascritto in apposito libro e firmato dal Presidente.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

Il Consiglio potrà nominare al proprio interno uno o più Consiglieri Delegati, ai quali potranno essere conferiti alcuni poteri del Consiglio con facoltà di delega a terzi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- delineare le linee guida dell'Associazione;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;

- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale.

ART. 15 - Il Collegio dei Revisori è composto da uno a tre membri anche non associati, i quali devono essere dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione, esprimendo il relativo parere, del bilancio; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse dell'Ente, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di statuto.

Il Collegio relazionerà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea annualmente sulla propria attività e può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

ART. 16 - L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, che dovrà raccogliere il parere preventivo favorevole del Collegio dei Revisori; il bilancio dovrà essere compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti non profit.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è proposto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei Consiglieri in carica. Tale delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea che provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori muniti dei necessari ed occorrenti poteri.

Il patrimonio residuo della Associazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a cura dei Liquidatori, su indicazione del Consiglio nella delibera di nomina, ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Associazioni.